



Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua del Terziario

AVVISO N° 4/2024 VOUCHER

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALI (PFI) TRAMITE VOUCHER FORMATIVI

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALI

RISORSE FINANZIARIE

€ 1.000.000,00



Art. 1 Premessa.....	3
Art. 2 Soggetti Erogatori delle attività formative e costi ammessi	3
Art. 3 Destinatari finali.....	3
Art. 4 Modalità e Termini di presentazione delle domande	5
4.1 Modalità per la presentazione delle domande di contributo	5
4.2 Tempi di presentazione.....	5
4.3 Tempi di realizzazione e conclusione	5
Art. 5 Tipologia, durata e finanziamento dei corsi	6
5.1 Risorse stanziare	6
5.2 Tipologia degli interventi formativi e finanziamento	6
5.3 Finanziamento e Cofinanziamento	8
5.4 Il Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).....	10
Art.6 Certificazioni	11
Art. 7 Criteri di ammissibilità delle domande presentate	11
7.1 Istruttoria di ammissibilità.....	11
7.2 Soccorso istruttorio	12
7.3 Chiarimenti/quesiti/FAQ.....	12
Art. 8 Griglia dei punteggi.....	12
Art. 9 Comunicazione ai soggetti beneficiari	14
Art. 10 Adempimenti, vincoli e modalità di erogazione del finanziamento	14
10.1 Attribuzione del voucher formativo	14
10.2 Documentazione	15
10.3. Modalità di erogazione del buono formativo	15
10.4 Verifica della documentazione presentata e determinazione della spesa ammessa a finanziamento ...	16
10.5 Non riconoscimento delle ore svolte e delle spese sostenute	17
10.6 Ulteriori vincoli.....	17
Art. 11 Saldo del finanziamento	17
Art.12 Revoca del finanziamento	17
Art. 13 Tutela della privacy.....	18
Art. 14 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive.....	18
Art. 15. Monitoraggio e controllo delle attività.....	18
Art. 16. Comunicazioni ufficiali.....	19

Art. 1 Premessa

Mediante il presente Avviso, FonTer intende finanziare percorsi formativi **a domanda individuale**, attraverso buoni formativi (di seguito nel testo “*Voucher*”) per i dipendenti delle Aziende aderenti e neo-aderenti. Tale tipologia di finanziamento è di particolare interesse per le micro e piccole imprese dei settori del commercio, turismo e terziario, in cui, più che in altre, le competenze rappresentano l’elemento trainante per ridurre i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione sociale. L’obiettivo generale è quello di supportare gli skills professionali anche con percorsi di alta formazione, corsi di specializzazione tecnica e master universitari.

In tale prospettiva si è consolidato negli anni l’impegno del Fondo di facilitare la formazione personale dei lavoratori e delle lavoratrici, specialmente nei contesti in cui le imprese, in ragione di una pluralità di fattori, hanno difficoltà a sviluppare piani formativi aziendali su larga scala. A tale scopo, infatti, il medesimo corso **NON** può essere destinato a più di 3 addetti dipendenti della medesima azienda, indipendentemente dalla percentuale di Voucher richiedibili sulla base di quanto indicato al successivo articolo 5.2 (punti da 1 a 3).

Art. 2 Soggetti Erogatori delle attività formative e costi ammessi

I Voucher debbono essere utilizzati esclusivamente presso Enti di formazione e/o Organismi in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, pena la non ammissibilità:

- a) Enti di Formazione accreditati a FonTer
- b) Università Statali e non Statali accreditate dal MIUR
- c) Accademy aziendali e/o Business school accreditate a FonTer e/o presso le Regioni
- d) Agenzie Formative in possesso di certificazione/accreditamento di qualità secondo norme/sistemi riconosciuti a livello europeo (*ISO, EFQM, ASFOR*) anche in riferimento agli Enti ex Legge n.40 del 1987.

Il corso oggetto della richiesta di contributo deve essere **obbligatoriamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente erogatore** prima della data di presentazione della domanda di finanziamento e deve essere rivolto oltre che a lavoratori/trici di aziende aderenti a FonTer anche a cittadini che vi possono accedere in forma privata e/o a pagamento.

NB: Il programma del corso deve essere pubblicizzato sul sito istituzionale dell’ente con i seguenti elementi in evidenza: *requisiti di accesso al corso, obiettivi, programma didattico, attestazione competenze in esito al percorso, dimensione minima e massima del gruppo aula, durata totale e quota individuale di partecipazione.*

A tal fine nel Formulario deve essere indicato il link da cui scaricare il programma del corso.

Art. 3 Destinatari finali

Possono presentare le richieste di contributo per il finanziamento di Voucher formativi esclusivamente i dipendenti di aziende aderenti e neo-aderenti a FonTer rispetto ai quali l’azienda versa il contributo della disoccupazione involontaria derivante dal versamento del contributo dall’art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978 n. 845:

- lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
- lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato, in essere, di durata almeno di 3 mesi;
- lavoratori/trici stagionali anche in riferimento ai lavoratori delle zone terremotate colpite dal sisma del 2016 e 2018 che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del PFI, abbiano

lavorato con contratto di durata almeno di 3 mesi alle dipendenze di aziende aderenti a FonTer;

- lavoratori con contratto di apprendistato (*apprendistato professionalizzante*), ad esclusione della formazione obbligatoria;
- lavoratori coinvolti da misure di integrazione salariale e/o ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche ai sensi delle disposizioni normative G.U. 307 del 28 dicembre 2021 comma 241 (*G.U. 307 del 28 dicembre 2021 241. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 »*), anche in riferimento ai lavoratori delle zone terremotate colpite dal sisma del 2016 e 2018. In tal caso il numero di lavoratori coinvolti da misure di integrazione salariale e/o ammortizzatori sociali deve essere espressamente indicato nel Formulario on line nell'apposita sezione. **Tale misura si applica nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato di cui al successivo art. 5 delle presenti procedure.**

Sono esclusi i dipendenti occupati alle dipendenze di aziende agricole (braccianti agricoli) e per i quali vengono dichiarati i dati retributivi e contributivi attraverso il "Modello DMAG".

I dipendenti che richiedono il contributo debbono trovarsi nelle condizioni richieste dall'Avviso alla data di presentazione della domanda on line (fa fede la data di Validazione del formulario in piattaforma).

A valere sul presente Avviso il medesimo dipendente può richiedere **una sola domanda di contributo**: ulteriori richieste presentate dal medesimo destinatario successive alla prima, sono dichiarate Non Ammissibili.

Nel caso in cui il costo del lavoro dei dipendenti in formazione non riesca a garantire per intero la quota del Cofinanziamento Obbligatorio, l'azienda per la quota non coperta deve provvedere alla copertura della stessa attraverso la fornitura di servizi finalizzati alla realizzazione del Piano (cfr. vademecum di rendicontazione).

Le richieste di contributo PFI presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo sono considerate inammissibili. I soggetti richiedenti non possono cumulare altri finanziamenti da enti pubblici o privati aventi la stessa finalizzazione.

L'azienda aderente a FonTer, ai fini del buon esito dell'attività finanziata, deve garantire la partecipazione del lavoratore in formazione.

Il Voucher è nominale e in nessun caso è cedibile ad altri soggetti, di conseguenza non è ammessa la sostituzione del dipendente titolare del finanziamento.

IMPORTANTE: Pena la revoca del finanziamento, le attività formative debbono essere avviate con data successiva a quella dell'effettiva adesione a FonTer. L'azienda e/o il soggetto attuatore hanno quindi l'obbligo di verificare che l'adesione sia andata a buon fine prima della data di effettivo avvio delle attività formative.

Nel caso in cui dal Cassetto Previdenziale l'adesione risulti non attiva OVVERO attiva con data successiva alla data di avvio delle attività, il beneficiario deve sospendere l'attività formativa e inviare tempestiva comunicazione al Fondo che procederà con la revoca del finanziamento.

Art. 4 Modalità e Termini di presentazione delle domande

4.1 Modalità per la presentazione delle domande di contributo

La richiesta di contributo PFI deve essere redatta esclusivamente sulla piattaforma informatica di FonTer e presentata direttamente dai destinatari finali dei percorsi formativi individuali e in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 3.

Per accedere al formulario on-line è necessario effettuare una procedura di registrazione sul portale istituzionale del Fondo, così da ottenere le credenziali di accesso per la **FORMAZIONE INDIVIDUALE** (username e password) www.fonter.it **REGISTRATI SONO UN DIPENDENTE.**

Terminata la redazione sulla piattaforma del formulario il software ne consente l'invio telematico. All'atto della validazione del formulario in piattaforma, il sistema rilascia il Codice Identificativo Progetto (C.I.P.) e la Ricevuta di Validazione.

Successivamente alla validazione, il Formulario del progetto formativo non potrà essere modificato in nessuna delle sue parti. Il Fondo respingerà d'ufficio qualsiasi richiesta di modifica e/o rettifica del formulario validato.

Pena la non ammissibilità, la documentazione a corredo del progetto prevista nella Lista di Controllo (*Allegato 0_Check List modulistica di presentazione*) deve essere **caricata sulla piattaforma, in un unico file pdf**, entro i termini di scadenza (data e orario) indicati sul sito.

Le richieste di contributo pervenute al Fondo con modalità diversa da quella indicata ovvero inoltrate a mezzo PEC NON verranno inviate alla istruttoria di valutazione.

IMPORTANTE: I documenti, laddove richiesto, debbono recare la firma del Legale Rappresentante e il timbro leggibile. La mancanza di uno di questi elementi è motivo di esclusione dalla procedura di ammissibilità.

I termini per la presentazione sono stabiliti dal presente Avviso e le date delle singole Sessioni di Presentazione verranno pubblicate nell'area dedicata all'Avviso sul portale istituzionale del Fondo (www.fonter.it).

4.2 Tempi di presentazione

Le richieste di contributo del Voucher debbono essere presentate entro i termini di scadenza indicati sul sito e nel rispetto delle disposizioni indicate sul sito www.fonter.it nella sezione dedicata all'Avviso N. 4/2024 Voucher.

Le domande pervenute oltre i termini indicati sul sito verranno esaminate nella successiva sessione di presentazione, salvo che FonTer non dichiari chiuso il periodo di validità del presente Avviso a seguito dell'esaurimento della disponibilità finanziaria; in tali casi le domande pervenute verranno dichiarate non ammissibili senza alcun obbligo a carico di FonTer.

4.3 Tempi di realizzazione e conclusione

I percorsi formativi debbono essere avviati tassativamente **entro 60 giorni** dalla data di Notifica di ammissione al finanziamento. Qualora entro tale termine non risulti ancora iniziata l'attività formativa, FonTer provvederà alla revoca del Voucher ed al conseguente disimpegno dell'importo assegnato, salvo eventuali proroghe che il Fondo si riserva di esaminare.

È facoltà del lavoratore di **avviare il percorso formativo in anticipo** rispetto alla data di finanziamento mediante la Dichiarazione di inizio anticipato (*Allegato 6 della modulistica di presentazione*). La data

di avvio anticipato, pena la non ammissibilità, deve essere comunque successiva alla data di validazione del formulario in piattaforma. Resta inteso che in tale caso il soggetto proponente/attuatore si assume il rischio della mancata erogazione del finanziamento da parte di FonTer che non è in alcun modo vincolato dall'avvio dell'attività.

L'intero iter del percorso formativo individuale (dall'avvio fino alla fase di rendicontazione) deve concludersi entro e non oltre 12 mesi dalla data di Notifica del finanziamento. In ogni caso la rendicontazione deve essere presentata a FonTer **tassativamente entro e non oltre 90 giorni** dalla chiusura delle attività formative.

Qualora il beneficiario nei 12 mesi previsti non abbia terminato il percorso formativo, FonTer provvederà, previa verifica, alla revoca del Voucher assegnato e al disimpegno automatico dell'importo. Conseguentemente, il costo dell'eventuale attività svolta non potrà essere rimborsato e rimarrà interamente a carico del titolare del buono formativo (lavoratore e azienda).

Art. 5 Tipologia, durata e finanziamento dei corsi

5.1 Risorse stanziare

La dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione dei piani formativi individuali a valere sul presente Avviso è pari a euro **1.000.000,00** (*un milione*) suddivisa su tre Macro Aree. Gli interventi formativi individuali ammessi a finanziamento sono finanziati per intero fino a esaurimento delle risorse stanziare nella singola Sessione di presentazione.

Le risorse sono ripartite per Macro Area come indicato nella tabella seguente:

MACRO AREA	REGIONI	RISORSE DISPONIBILI
NORD	Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli VG; Emilia-Romagna	333.300,00 €
CENTRO	Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise	333.300,00 €
SUD E ISOLE	Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna	333.400,00 €

A partire dalla II^a sessione di presentazione, il C.d.A. di FonTer potrà decidere una diversa ripartizione delle risorse anche al fine di accelerare l'utilizzo di risorse residue, in base all'andamento delle domande di contributo sulle singole sessioni di presentazione.

Gli interventi formativi sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse stanziare per ciascuna Macro Area e secondo la graduatoria redatta sulla base dei criteri esposti nell'art. 7 del presente Avviso.

5.2 Tipologia degli interventi formativi e finanziamento

Premesso che l'**Avviso N. 4/2024 Voucher** si configura come misura dedicata al fabbisogno formativo del singolo lavoratore e non al piano formativo aziendale, ne segue che ciascuna azienda può presentare le richieste di contributo limitatamente a quanto di seguito indicato, pena la non ammissibilità:

- 1.** azienda con organico da **1 a 9** dipendenti (*calcolato sulla base dei lavoratori subordinati al momento della presentazione della domanda*) fino al 100% dell'organico;

2. azienda con organico da **10 a 40** dipendenti (*calcolato sulla base dei lavoratori subordinati al momento della presentazione della domanda*) fino al 40% dell'organico;
3. azienda con organico oltre **40** dipendenti (*calcolato sulla base dei lavoratori subordinati al momento della presentazione della domanda*) fino al 20% dell'organico;
4. numero massimo di **3 dipendenti per il medesimo corso**, fatta salva la percentuale di Voucher richiedibili sulla base di quanto indicato ai precedenti punti da 1 a 3.

Sono ammesse le seguenti tipologie di corso con le rispettive fasce di finanziamento **A e B**:

- A) **Formazione di Base/Standard/Alta Formazione** il cui valore massimo erogato da FonTer al netto del cofinanziamento a carico dell'azienda aderente è pari a **€ 1.500,00** (IVA esclusa). Rientrano nella tipologia 1 i percorsi di formazione/aggiornamento al ruolo, percorsi di riqualificazione delle competenze; percorsi di alta formazione; percorsi post diploma con specializzazione tecnica; percorsi che rilasciano una certificazione finale/crediti formativi erogati dagli enti di cui all'articolo 2.
- B) **Master** il cui valore massimo erogato da FonTer al netto del cofinanziamento a carico dell'azienda aderente è pari a **€ 5.000,00** (IVA esclusa). Rientrano nella tipologia 2 esclusivamente i MASTER universitari post-laurea e/o i corsi che prevedono titoli accademici rilasciati da Università Pubbliche o Private o enti assimilabili di cui all'articolo 2.

Sono ammissibili al contributo del voucher individuale esclusivamente i corsi che presentano i seguenti requisiti:

1. Pubblicizzati sui siti istituzionali dei soggetti erogatori e aperti anche a destinatari privati/paganti.
2. Sono escluse dal finanziamento le ore di formazione che comportano lo svolgimento di attività produttive in azienda.
3. Sono esclusi dal finanziamento i percorsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che rispondano agli obblighi di legge a cui l'azienda è tenuta.
4. La formazione deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto del 9 luglio 2024 "Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (GU Serie Generale n.185 del 08-08-2024).
5. Non sono ammessi corsi mono aziendali composti esclusivamente da allievi provenienti dalla medesima azienda beneficiaria: i corsi/gruppi aula debbono essere composti da allievi provenienti da più aziende e/o utenti che vi accedono in forma privata anche a pagamento.

Per le sole attività formative teoriche, che non riguardano contenuti di natura pratica, esperienziale e/o di gruppo, è consentito lo svolgimento delle attività formative a distanza esclusivamente in **modalità e-learning SINCRONA** (virtual classroom e/o video lezione sincrona) fino al 50% delle ore totali e nel rispetto delle modalità indicate nelle Linee Guida FAD pubblicate sul sito e ivi allegate in Appendice.

5.3 Finanziamento e Cofinanziamento

Il costo di ciascun percorso formativo è da considerarsi IVA esclusa e al netto del cofinanziamento obbligatorio a carico dell'azienda aderente a FonTer.

Sono considerati costi ammissibili al contributo di FonTer esclusivamente i costi di iscrizione al piano formativo nel limite del valore massimo del voucher. Sono esclusi rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa. Le eventuali ulteriori spese di iscrizione e di frequenza ai corsi ed alle attività costituiscono la quota a carico del richiedente.

Il costo del lavoro del dipendente in formazione può costituire Cofinanziamento Obbligatorio.

Nel caso in cui il costo del lavoro dei dipendenti in formazione non riesca a garantire per intero la quota del Cofinanziamento Obbligatorio, l'azienda per la quota non coperta deve provvedere alla copertura della stessa attraverso la fornitura di servizi finalizzati alla realizzazione del Piano (vedi vademecum di rendicontazione).

Il Cofinanziamento Obbligatorio va determinato sull'importo richiesto a FonTer, al netto dell'IVA, fatte salve percentuali di cofinanziamento maggiori a seguito della scelta da parte dell'azienda di un regime di aiuti di stato diverso dal regime cd "De minimis".

Per ogni Piano formativo le aziende sono tenute a indicare il Regime di aiuti di stato scegliendo tra il **Regolamento CE Nr. 651/2014 "Aiuti alla Formazione"** o il **Regolamento CE Nr. 2831/2023 "De Minimis"** indicando l'opzione scelta nel PFI presentato e successivamente allegando apposita dichiarazione in fase di Conclusione e Rendicontazione delle Attività.

➤ **Regolamento CE Nr. 651/2014 - REGIME DI AIUTI ALLA FORMAZIONE**

Il Regolamento disciplina il regime di aiuti alla formazione del personale delle imprese fino al 31 dicembre 2023. Alle aziende che hanno effettuato l'opzione per questo Regolamento, ai fini della determinazione della intensità massima di finanziamento per loro ammissibile ed ai fini della determinazione della quota di cofinanziamento privato da rendicontare per il piano/progetto formativo, si applica *(i)* esclusivamente la definizione delle categorie di imprese adottata dalla Commissione Europea e allegata al Regolamento, oltre che *(ii)* la disciplina dei costi ammissibili dei piani/progetti di aiuto alla formazione (GUUE L 187 del 26 giugno 2014). L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Si segnala, altresì, che: è possibile cumulare liberamente l'aiuto «*De minimis*» (Regolamento CE n. 2831/2023) con gli *Aiuti di Stato* esentati (previsti dal Regolamento n. 651/2014 – artt. 9 e seguenti). Se, tuttavia, gli aiuti «*De minimis*» e gli *Aiuti di Stato* esentati ai sensi del Regolamento n. 651/2014, sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili sono da considerare cifre/importi intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (e ciò deve essere verificabile/comprovabile).

Il Regolamento non si applica: **a)** ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il

mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; **b)** agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a; **c)** agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. 5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: **a)** le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto; **b)** le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; **c)** le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

In relazione alle condizioni previste dalla normativa comunitaria si definiscono:

piccole le imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 Milioni di euro oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 10 Milioni di euro; nell'ambito delle piccole imprese si definiscono altresì microimprese le aziende che occupano meno di 10 dipendenti e che hanno un bilancio annuale inferiore o pari a 2 Milioni di euro;

medie le imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 Milioni di euro. Tali imprese non debbono inoltre risultare controllate per una quota superiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria rispettivamente superiore;

le imprese non rientranti nelle due categorie sopra descritte sono classificate **grandi**.

% di Cofinanziamento Privato – Regolamento (CE) Nr. 651/2014		
Tipo di Impresa	% di Cofinanziamento Privato	% di Cofinanziamento in Presenza di Lavoratori Svantaggiati
Grande Impresa	50 %	40 %
Media Impresa	40 %	30 %
Piccola Impresa	30 %	30 %

➤ **Regolamento CE Nr. 2831/2023 REGIME DI AIUTI DE MINIMIS**

Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 è in vigore il nuovo Regolamento 2831/2023 "De minimis" che sostituisce integralmente il precedente Regolamento 1407/2013.

La nuova disciplina del "De minimis", in vigore dal 1° gennaio 2024, implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "De minimis", superiori a 300.000 euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto.

Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "De minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa già approvati.

Il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell'aiuto. Non si applica quindi più la previsione dei 3 esercizi finanziari.

A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2024, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all'impresa unica dal 11/02/2021 al 10/02/2024.

In relazione alla possibilità di registrare gli aiuti a valere sui nuovi regolamenti De minimis, si ricorda che, in linea con il consueto modello di funzionamento del Registro, è necessario che l'Autorità responsabile, abiliti preliminarmente il Fondo FonTer a tale possibilità utilizzando le funzioni di modifica della Misura di Aiuto e aggiungendo i regolamenti da applicare.

Per maggiori informazioni si raccomanda la presa visione del Regolamento 2831/2023.

Nel caso un'agevolazione concessa in Regime De minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

La regola "De minimis" si applica anche nel caso in cui l'attività finanziata sia erogata, a favore delle aziende, da un ente di formazione.

N.B: Le Aziende che attuano il Regolamento 2831/2023 per il presente Avviso, sono escluse dall'Obbligo del Cofinanziamento.

5.4 Il Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)

L'articolo 52 comma 1 della legge 234/2012, in attuazione dell'accordo di Partenariato 2015-2016, ha istituito il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di espletare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli Aiuti di Stato o degli Aiuti De minimis, nonché per la registrazione degli stessi per fini conoscitivi e di trasparenza; tale banca dati dovrà essere implementata ad opera dei soggetti concedenti con informazioni relative alle diverse tipologie di Aiuti concessi.

Si richiama l'attenzione dei Soggetti Erogatori (*soggetto attuatore*) e delle aziende beneficiarie sulla necessità di operare un'attenta e puntuale ricognizione di tutti i contributi pubblici ricevuti da ciascuna azienda beneficiaria e degli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali, rilevanti nella scelta del Regolamento comunitario in materia di aiuti di Stato applicabile. Tale ricognizione potrà essere effettuata anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Le risultanze del già menzionato Registro dovranno, tuttavia, considerarsi meramente indicative e dovranno essere opportunamente integrate mediante l'indicazione, in sede di attestazione ai sensi del Regolamento N. 2831/2023, di tutti gli eventuali contributi pubblici "de minimis" (in primis, quelli erogati da FonTer) che non dovessero essere stati ancora caricati nel Registro medesimo (Appendice 1).

Il Registro Nazionale degli Aiuti è operativo a partire dal primo gennaio 2017 (data prorogata al 1° luglio 2017 con il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - art 6 comma 6).

Art.6 Certificazioni

Ai fini della portabilità delle competenze acquisite, il Soggetto Attuatore, in esito al percorso formativo, è tenuto a rilasciare al singolo partecipante almeno l'attestazione di messa in trasparenza delle competenze in esito al percorso svolto. L'attestazione di messa in trasparenza SENZA REFERENZIAZIONI rappresenta il requisito minimo obbligatorio e non concorre al punteggio di valutazione di cui al punto 8 della griglia di valutazione.

Concorrono a determinare il punteggio di valutazione di cui al punto 4 della Griglia di valutazione **le attestazioni/certificazioni** in riferimento all'articolo 3 del Decreto del 9 luglio 2024 "Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (GU Serie Generale n.185 del 08-08-2024), ovvero alle ADA/Repertori Regionali delle Qualifiche Professionali e/o all'Atlante del Lavoro e delle Professioni e/o ai Quadri di riferimento Comunitari (es. QCER; Dig Comp; Life Comp; ICT; ESCO; KEY COMPETENCES; ecc.). Dette attestazioni/certificazioni debbono essere compilate in coerenza con l'impianto logico, metodologico definito ai sensi e per gli effetti del citato Decreto 9 luglio 2024.

Art. 7 Criteri di ammissibilità delle domande presentate

7.1 Istruttoria di ammissibilità

Il Fondo effettua l'istruttoria di ammissibilità delle richieste di contributo sulla base dei criteri di ammissibilità di seguito indicati:

Pena la non ammissibilità richieste di contributo debbono presentare i seguenti requisiti:

- presentate dai beneficiari finali dipendenti di aziende aderenti e neo aderenti a FonTer, ai sensi dell'articolo 3 del presente Avviso,
- concernenti attività formative erogate da soggetti ammissibili in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2 del presente Avviso,
- del tutto conformi alle presenti procedure.

Le richieste, pena la non ammissibilità, debbono essere corredate della documentazione prevista (*Allegato 0_Lista di controllo documentazione obbligatoria*) **obbligatoriamente** caricata in piattaforma in unico file pdf. In assenza di documentazione obbligatoria, la domanda di contributo salvata in piattaforma non verrà ammessa all'istruttoria di ammissibilità. I documenti allegati debbono seguire l'ordine indicato nella lista di controllo (Check List *Allegato 0*) e, pena la non ammissibilità debbono essere inviati secondo le disposizioni del Fondo pubblicate sul sito. Essere compilate correttamente sulla Piattaforma del Fondo. Pervenire al Fondo entro la data e l'orario di scadenza indicati sul sito www.FonTer.it nella sezione dedicata all'Avviso N. 4/2024 Voucher.

In caso di domande compilate in modo errato o incompleto o presentate in modo difforme da come indicato nelle presenti procedure ovvero sul sito il progetto è valutato Non Ammissibile. Le domande pervenute prive di uno o tutti gli elementi di cui ai Punti da 1) a 6) o che risulteranno compilate in modo incompleto e/o lacunoso, **NON SARANNO AMMESSE.**

Le domande presentate successivamente all'esaurimento della disponibilità finanziaria del presente Avviso sono valutate Non Ammissibili. Il PFI ritenuto Non Ammissibile può essere ripresentato nella sessione successiva purché inserito ex novo in piattaforma con un nuovo Codice

Identificativo di Progetto (CIP) e corredato di tutta la documentazione obbligatoria ivi indicata.

Le domande che risulteranno pervenute prive di uno degli elementi indicati in questo paragrafo o che risulteranno compilate in modo incompleto e/o lacunoso, **NON SARANNO AMMESSE**.

7.2 Soccorso istruttorio

In caso di incompletezza della documentazione e/o anomalie riscontrate nella trasmissione della medesima, la struttura tecnica del Fondo potrà procedere **al soccorso istruttorio**. Il Soccorso istruttorio opera nell'ambito della disciplina generale del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, in base alla quale *"...il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e ordinare esibizioni documentali"* ... In tali casi il Fondo invia una richiesta di soccorso istruttorio indicando il termine di 5 giorni lavorativi entro il quale deve pervenire quanto richiesto, pena la non ammissibilità.

Nel momento in cui viene aperto il soccorso istruttorio il progetto/cip viene riportato automaticamente nello stato "VALIDATO" per consentire di nuovo il caricamento del pdf entro il termine richiesto. In questi casi non è consentito caricare il solo documento da integrare ma deve essere ricaricato di nuovo il pdf unico comprensivo dell'integrazione richiesta. Dopo aver caricato il pdf si deve cliccare di nuovo sul pulsante "PRESENTA PROGETTO". Ai fini dell'istruttoria di finanziamento il cip deve trovarsi in stato "In Ammissibilità".

In mancanza di integrazione dei documenti oggetto di soccorso istruttorio entro i termini perentori richiesti dal Fondo il progetto verrà ritenuto Non ammesso.

7.3 Chiarimenti/quesiti/FAQ

Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo: formazione@fonter.it

Le mail dovranno recare nell'oggetto "**Chiarimenti Avviso N. 4/2024 Voucher**".

Il Fondo si riserva di inviare le risposte ai quesiti direttamente ai soggetti interessati. Eventuali risposte e le relative domande in forma anonima, finalizzate a fornire chiarimenti di interesse generale saranno pubblicate sotto forma di **FAQ** esclusivamente nell'area dedicata all'Avviso sul portale istituzionale del Fondo. I soggetti interessati sono tenuti a prendere visione dei chiarimenti ivi forniti.

Art. 8 Griglia dei punteggi

Le richieste di contributo ritenute ammissibili ai sensi del precedente art. 7 sono sottoposte all'assegnazione di un punteggio sulla base dei **criteri oggettivi** contenuti nella Griglia di seguito indicata, fino al punteggio massimo di **40 punti**.

I punteggi vengono assegnati automaticamente dalla piattaforma in corrispondenza della presenza del criterio oggettivo indicato. Il Fondo si riserva di effettuare controlli ex ante ed ex post in riferimento all'assegnazione automatica dei punteggi e in caso di non corrispondenza il punteggio non verrà assegnato.

IMPORTANTE: I punteggi ottenuti debbono essere mantenuti fino alla conclusione e alla rendicontazione dei progetti finanziati.

I PFI sono **finanziati per intero sulla base del punteggio più alto** fino all'esaurimento delle risorse disponibili su ciascuna Macro Area e/o Sessione. Le altre domande pervenute verranno dichiarate non finanziabili senza alcun obbligo a carico di FonTer.

In caso di parità di punteggio i progetti sono finanziati sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, a tal fine **fa fede la data e l'orario indicati nella ricevuta di validazione del Formulario generata dalla piattaforma.**

Il PFI ritenuto NON Ammesso e/o NON Finanziato può essere ripresentato nella sessione successiva se disponibile, a condizione che sia inserito ex novo in piattaforma, dotato di un nuovo Codice Identificativo Progetto (CIP) e corredato di tutta la documentazione richiesta come indicato nella check list di presentazione.

GRIGLIA DEI PUNTEGGI	
1) TIPOLOGIA DEL CORSO FORMATIVO IN RELAZIONE AL PERCORSO LAVORATIVO	Max 3
1.1 Corso di formazione/aggiornamento per il mantenimento del ruolo in azienda	1
1.2 Corso di specializzazione professionalizzante con comprovata certificazione tecnica e/o specialistica in esito al percorso	2
1.3 Corso di riqualificazione per acquisizione del nuovo ruolo/mansione in azienda	2
1.4 Corso per acquisire le digital skills in riferimento al Quadro delle competenze digitali per i cittadini Dig-Comp.2.2	3
2) ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE COMPETENZE	Max 10
2.1 Attestazione delle competenze senza referenziazione (<i>titolo obbligatorio</i>)	0
2.2 Documento di Attestazione/Messa in trasparenza/Dichiarazione delle competenze referenziati: <ul style="list-style-type: none"> a) Attestato di Messa in trasparenza riferito all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni ADA e /o Repertori Regionali (<i>indicare quali</i>) b) Attestato di Messa in trasparenza riferito a percorsi di tipo trasversale e linguistico, laddove esistenti, riferimenti agli standard di apprendimento definiti dai quadri di riferimento comunitari delle competenze settoriali (quali ad esempio: il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); il Quadro europeo per le competenze digitali (DigComp); il Quadro europeo delle competenze ICT (e-CF), Competenze Chiave Europee (Key Competences); il Quadro europeo delle Competenze per la transizione ecologica (ESCO) (<i>indicare quali</i>) 	6
2.3 Certificazione competenze/Attestato di Qualifica/Crediti riconosciuti (es. ECM; Crediti Universitari)/Titoli accademici (es. Master)	10
3) PROMOZIONE PARI OPPORTUNITÀ (PUNTEGGIO NON CUMULABILE) *	Max 9
3.1 Beneficiario/a under 36	9

3.2 Beneficiario assunto/a da meno di 1 anno	9
3.3 Beneficiario/a Over 50	9
3.4 Beneficiario Immigrato/a	9
3.5 Beneficiario Cassintegrato/a	9
4) ANZIANITÀ DI ADESIONE DELL'AZIENDA	Max 12
4.1 Fino Al 31/12/2016	12
4.2 Dal 1/01/2017 al 31/12/2019	10
4.3 Dal 1/01/2020 al 31/08/2024	8
4.4 Adesione dal 1/09/2024	6
5) DIFFUSIONE DELLA FORMAZIONE	Max 6
5.1 L'azienda beneficiaria non ha usufruito dell'Avviso N. 60/2023 Voucher	6
PUNTEGGIO TOTALE	40

Art. 9 Comunicazione ai soggetti beneficiari

FonTer provvede a esaminare le domande ammesse e a notificare gli esiti della valutazione mediante una Notifica rilasciata dalla piattaforma e inviata all'indirizzo di posta elettronica del soggetto richiedente. In ogni caso fa fede la graduatoria dei Piani formativi ammessi al finanziamento approvata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito del Fondo nella sezione dedicata all'Avviso N.4/2024 Voucher.

Art. 10 Adempimenti, vincoli e modalità di erogazione del finanziamento

10.1 Attribuzione del voucher formativo

Nei limiti di emissione stabiliti dal presente Avviso, FonTer assume l'impegno di finanziare il costo del voucher a favore del lavoratore/lavoratrice la cui domanda risulti in stato Finanziato.

L'impegno finanziario è comunque vincolato all'assegnazione ed effettiva utilizzazione del buono formativo da parte del lavoratore/trice richiedente.

In caso di revoca dell'azienda dal Fondo, o rinuncia al buono formativo da parte del lavoratore, di cessazione del rapporto lavorativo, o di rinuncia da parte del soggetto erogatore alla realizzazione del percorso formativo descritto, l'impegno finanziario assunto da FonTer decade contestualmente ed automaticamente. Con la decadenza dell'impegno finanziario assunto, FonTer è esonerato da

ogni responsabilità nei confronti dei soggetti coinvolti (lavoratore/trice beneficiario/a, datore di lavoro-azienda, terzi coinvolti, ecc.).

10.2 Documentazione

Al lavoratore/trice richiedente, al Legale Rappresentante dell'azienda di appartenenza del lavoratore e al Legale Rappresentante del soggetto erogatore del corso è richiesta la sottoscrizione di una **Lettera di impegno** reperibile nella Modulistica di gestione e rendicontazione, contenente condizioni e vincoli del finanziamento. La Lettera d'Impegno deve essere caricata in piattaforma sezione GESTIONE DINAMICA prima dell'Avvio del PFI.

È possibile scaricare dalla Piattaforma il Registro individuale delle Presenze sul quale il lavoratore/trice, il/i docente/i apporranno la propria firma in concomitanza con ogni lezione frequentata. Il Registro Presenze in copia conforme deve essere allegato alla Documentazione di Rendiconto e inviato a FonTer.

Si ricorda che il Registro Presenze è univoco e non possono essere richieste copie dello stesso. Il Registro Presenze, scaricato dalla piattaforma, deve essere vidimato dal soggetto erogatore.

Comunicazioni obbligatorie:

Entro 2 giorni dall'avvio del corso il dipendente beneficiario ovvero il soggetto erogatore è tenuto a comunicare a FonTer il calendario delle lezioni e la sede di svolgimento ovvero il link e le credenziali di accesso in caso di formazione e-learning.

Entro 2 giorni dall'avvio l'azienda di appartenenza del lavoratore o il soggetto attuatore/erogatore sono tenuti a comunicare alle Parti Sociali **datoriali e sindacali Cgil, Cisl e Uil costituenti** il Fondo, a livello regionale, l'avvio del percorso formativo utilizzando l'apposito modulo (*Allegato 1v*). **Di tale comunicazione l'azienda di appartenenza del lavoratore o il soggetto erogatore renderanno evidenza al Fondo nel momento di richiesta di rimborso del finanziamento ottenuto pena la revoca del finanziamento stesso.**

10.3. Modalità di erogazione del buono formativo

Al momento della presentazione del Piano formativo il dipendente beneficiario è tenuto a indicare la modalità di erogazione del finanziamento da parte di FonTer che potrà essere, alternativamente:

a) Pagamento a rimborso in caso di ente /agenzia /organismo/istituzione non accreditati a FonTer

Nel caso a) il Fondo effettuerà il rimborso del costo del corso direttamente all'azienda di appartenenza del lavoratore beneficiario del voucher, previa presentazione della fattura nel rispetto della normativa civilistica e contabile e previo esito positivo della verifica di regolarità della spesa sostenuta. Tale pagamento sarà erogato alla conclusione del corso e alla chiusura della rendicontazione entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto del rimborso da parte dell'azienda, fatto salvo la correttezza e la completezza della documentazione probatoria richiesta dal presente Avviso.

b) Pagamento diretto al soggetto erogatore solo in caso di agenzia accreditata a FonTer

Nel caso b) il Fondo effettuerà il rimborso del valore del voucher formativo direttamente al soggetto erogatore che assume impegno di spesa e che ha sottoscritto la lettera di Impegno, senza alcuna anticipazione da parte dell'azienda. Il pagamento del voucher formativo sarà effettuato direttamente al soggetto erogatore del corso, nel rispetto della normativa civilistica e contabile e previo esito positivo della verifica di regolarità della spesa sostenuta e conseguente

determinazione del finanziamento concesso, in un'unica soluzione a fine corso, a fronte di documentazione richiesta.

Sia nel caso a) sia nel caso b) l'impegno finanziario a favore del soggetto erogatore è comunque vincolato all'assegnazione ed effettiva utilizzazione del voucher formativo da parte del lavoratore/lavoratrice richiedente. In caso di revoca o rinuncia al buono formativo da parte del lavoratore beneficiario, FonTer provvederà alla revoca dell'impegno assunto nei confronti del soggetto erogatore e/o del beneficiario.

Si ricorda che il voucher non è cedibile e in nessun caso è ammessa la sostituzione del beneficiario finale.

IMPORTANTE: L'azienda di cui il lavoratore/trice è dipendente ha l'onere di comunicare alle Parti Sociali datoriali e sindacali Cgil, Cisl e Uil a livello regionale l'avvio del percorso formativo entro 2 giorni dall'avvio delle attività, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato 1v*). Di tale comunicazione l'azienda deve rendere evidenza al Fondo nel momento di richiesta di rimborso del finanziamento ottenuto, pena la revoca del finanziamento stesso.

10.4 Verifica della documentazione presentata e determinazione della spesa ammessa a finanziamento

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti (via pec o piattaforma)

- ✓ DURC (*Documento Unico di Regolarità Contributiva*) dell'azienda di provenienza del lavoratore - laddove FonTer non possa ottenerlo direttamente nel qual caso si dovranno fornire tutti i dati per la presentazione della relativa domanda;
- ✓ Modello_RF_Voucher da parte dell'azienda di provenienza del lavoratore richiedente (*Modello RF Voucher e Allegato 1*);
- ✓ Dichiarazione rilasciata dal soggetto erogatore del corso del regolare svolgimento dello stesso nel pieno rispetto del presente Avviso;
- ✓ Documentazione inerente al mantenimento dei punteggi ottenuti in base alla Griglia di cui all'articolo 8 del presente Avviso;
- ✓ Attestato dell'effettiva frequenza del lavoratore per almeno il 70% delle ore previste, salvo casi di assenza superiori per ragioni oggettive e documentate, giudicate tali da FonTer a proprio insindacabile giudizio (*assenze giustificate*), con copia conforme all'originale della scheda di frequenza prevista dall'Avviso sottoscritta dal soggetto erogatore della formazione, dall'allievo, dal docente e dal suo datore di lavoro;
- ✓ allegato, ove richiesto, copia conforme agli originali dei giustificativi delle assenze (*assenze giustificate*);
- ✓ allegato copia conforme all'originale dell'attestazione delle competenze rilasciato dal soggetto erogatore;
- ✓ la fattura emessa dal soggetto erogatore del corso e ove necessario, la copia conforme all'originale della documentazione amministrativa e contabile quietanzata, attestante l'avvenuto pagamento della stessa fattura emessa dal soggetto erogatore della formazione. FonTer considera ammissibili esclusivamente le modalità di pagamento con *(i) bonifico bancario* o con *(ii) assegno bancario*. Ogni altra modalità di pagamento non sarà presa in considerazione ai fini della erogazione del contributo;
- ✓ lettera di impegno in originale;
- ✓ allegato 1V.

L'attività formativa iniziata prima della data di notifica/atto di concessione del finanziamento del

buono formativo può essere riconosciuta al verificarsi delle seguenti condizioni:

- che si tratti di attività formativa che ha inizio successivamente alla data di Validazione del Formulario in piattaforma (fa fede la data di salvataggio/validazione del formulario in piattaforma);
- che l'azienda risulti aderente al Fondo prima dell'inizio del corso;
- che prima dell'inizio del corso il titolare del voucher comunichi al Fondo la data di avvio ed il calendario delle lezioni, il relativo orario e la sede;
- che la frequenza nel periodo antecedente la concessione del voucher sia attestata tramite firma congiunta dell'allievo e del docente, controfirmata dal legale rappresentante del soggetto erogatore del corso;
- che l'azienda di cui il lavoratore/trice è dipendente abbia inviato alle Parti Sociali datoriali e sindacali Cgil, Cisl e Uil a livello regionale l'apposito modulo (*Allegato 1v*) entro 2 giorni dall'avvio delle attività.

Resta inteso che nei confronti del richiedente che non risulti ammesso a finanziamento FonTer non assume alcun obbligo.

10.5 Non riconoscimento delle ore svolte e delle spese sostenute

Ai fini del riconoscimento delle ore svolte e delle spese sostenute, il voucher formativo non verrà rimborsato e rimarrà a carico del richiedente in tutti i seguenti casi:

- in caso di frequenza al corso inferiore al 70% delle ore totali;
- in caso di mancanza di giustificazioni o cause oggettive e documentate che giustifichino le assenze;
- in caso in cui non si verificano tutte le condizioni sopra previste, compresi i criteri di premialità, finalizzate alla determinazione della spesa ammessa a finanziamento.

10.6 Ulteriori vincoli

Il voucher formativo di cui al presente Avviso non può essere cumulato con altri finanziamenti, pubblici o anche provenienti da enti privati, per la frequenza alle stesse attività e non può essere ceduto ad altri. Lo stesso soggetto destinatario del voucher (lavoratore/lavoratrice) può richiedere, a valere sul presente Avviso, un solo finanziamento.

Art. 11 Saldo del finanziamento

FonTer si impegna a saldare la somma ammessa a finanziamento entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 10.4 delle presenti procedure, verificatane la correttezza e la completezza.

Art.12 Revoca del finanziamento

FonTer si riserva la possibilità di revocare in ogni momento i voucher formativi assegnati qualora, sulla base del monitoraggio (controllo) in itinere ed ex post:

- ✓ i requisiti di ammissibilità autocertificati dal richiedente non sussistano;
- ✓ la frequenza risulti inferiore al 70% delle ore previste nel percorso formativo da parte del beneficiario;
- ✓ la condizione lavorativa del soggetto beneficiario sia mutata (*dimissioni volontarie/involontarie*);
- ✓ l'azienda revochi l'adesione a FonTer nel periodo di utilizzo del buono formativo, ovvero dalla

data di presentazione della domanda di finanziamento sino alla scadenza del 30° giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione prevista per la richiesta di rimborso dell'attività formativa svolta;

- ✓ l'azienda non risulti aderenti a FonTer prima dell'inizio del corso;
- ✓ non vengano inviate a FonTer tempestivamente e correttamente la documentazione e/o le comunicazioni e/o dichiarazioni ulteriori richieste nel presente Avviso o nei documenti correlati.

Art. 13 Tutela della privacy

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, nonché del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai PFI, FonTer è il Titolare del trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa. I dati personali di contatto sono trattati per finalità connesse e strumentali alla raccolta di informazioni contrattuali e precontrattuali, e per l'esecuzione del rapporto contrattuale e/o di collaborazione, nonché per finalità connesse alla gestione delle relative obbligazioni (es. contabili e /o fiscali) e per compiti di natura tecnico-organizzativa. Le basi di legittimità di queste attività di trattamento possono includere la necessità contrattuale o le misure precontrattuali, ma anche elaborazioni, controlli e verifiche necessarie per l'adempimento di disposizioni derivanti da obblighi di legge. Altre attività, come il controllo della realizzazione del progetto formativo, o del servizio/prodotto, la gestione dei sistemi di elaborazione elettronica, o delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattualizzato o in via di perfezionamento, possono essere fondate sul presupposto del legittimo interesse del Titolare del trattamento. Il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e della tutela dei diritti della riservatezza, e verrà eseguito con strumenti manuali, cartacei e automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Per ogni ulteriore informazione, si fa rinvio all'informativa pubblicata sul sito www.fonter.it. Per ogni questione inerente le tematiche di protezione dei dati personali, è possibile contattare il responsabile della protezione dei dati personali o Data Protection Officer – DPO *Avv. Raoul Barsanti*, FonTer Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 - 00187 Roma, *e-mail*: privacy.dpo@fonter.it

Art. 14 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche da parte di FonTer secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. È disposta la decadenza dal beneficio del Voucher formativo qualora dai controlli effettuati ai sensi DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia di false dichiarazioni.

Art. 15. Monitoraggio e controllo delle attività

L'attività formativa finanziata da FonTer è soggetta a controlli. Tali controlli saranno effettuati con la finalità di verificare lo stato di realizzazione dell'attività formativa e il suo regolare svolgimento. I controlli saranno effettuati secondo quanto previsto dal Fondo e nel rispetto del Decreto Legislativo n.196/03 come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2008.

Il Fondo potrà procedere alle verifiche in itinere con personale proprio o attraverso personale esterno/società incaricata dal Fondo. In caso di formazione e-learning l'ente attuatore comunicherà al fondo il link, le credenziali di accesso, il calendario dettagliato delle lezioni e il nominativo del docente

al seguente indirizzo vigilanza@fonter.it e formazione@fonter.it entro le 48 ore dallo svolgimento delle lezioni. Il Fondo si riserva la facoltà di contattare i lavoratori che hanno usufruito del Voucher e l'azienda di appartenenza, al fine di raccogliere informazioni sulla qualità della formazione erogata e più in generale sugli aspetti organizzativi e logistici.

Il soggetto erogatore si impegna a consentire l'eventuale accesso all'aula, anche virtuale, nella quale si tengono i corsi oggetto di finanziamento, a personale di FonTer e/o da esso delegato, al fine di effettuare visite in itinere sull'effettivo svolgimento del corso secondo le modalità indicate nella domanda di ammissione al finanziamento. L'eventuale verifica in itinere sarà svolta in modo da non arrecare disturbo all'attività formativa e nel minor tempo possibile.

Art. 16. Comunicazioni ufficiali

Tutte le comunicazioni destinate ad una pluralità di Enti di Formazione e/o di Aziende Beneficarie e/o di Soggetti Beneficiari verranno effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Fondo sia nella Sezione "Notizie" sia alla pagina dell'Avviso di riferimento. Tutte le comunicazioni dirette a destinatari specificamente individuati avverranno secondo le modalità specificate nelle presenti Procedure. Si raccomanda, pertanto, a tutti i soggetti interessati al presente Avviso di monitorare costantemente il citato sito istituzionale del Fondo al fine di essere sempre aggiornati circa le comunicazioni e gli eventuali chiarimenti forniti da FonTer.